



REPUBBLICA ITALIANA

136/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60460/PC** del registro di segreteria, proposto da:

omissis (c.f. *omissis*), nato a *omissis* il *omissis* e ivi residente in *omissis*, n. *omissis*, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce all'atto di appello, dagli Avv. Prof. Massimo Luciani (c.f. LCNMSM52L23H501G, pec massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), Piermassimo Chirulli (c.f. CHRPM573C28C424J, pec chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it) e Patrizio Ivo D'Andrea (c.f. DNDPRZ83E18D773E, pec patrizioivo.dandrea@legalmail.it), con domicilio fisico presso il loro studio in 00153 - Roma, Lungotevere Raffaele Sanzio, n. 9 e domicilio

digitale presso l'indirizzo di poste elettronica certificata dell'Avv. Prof.

Massimo Luciani, massimoluciani@ordineavvocatiroma.org

- *appellante*;

contro

INPS in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 00144

Roma, Via Ciriaco De Mita, n. 21

- *appellato non costituito*;

per l'annullamento

della sentenza n. 622/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per la Regione Puglia, depositata il 25 ottobre 2022;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITO, nella pubblica udienza del 9 maggio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott.ssa Serena Scippa, il relatore, Cons. Donatella Scandurra; non comparso il difensore di *omissis* e non costituito l'Inps.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 622/2022 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo sul ricorso proposto da *omissis*, Consigliere di Stato di nomina governativa dal 9 febbraio 2011 al 26 settembre 2018, nei confronti dell'Inps (non costituito), volto all'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità *una tantum*, in luogo di pensione, prevista dall'art. 42, comma 4, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con atto di appello, correttamente notificato in data 27 dicembre

2022 alle sedi - centrale, regionale e provinciale - dell'Inps, il ricorrente, nel fare presente di avere subito la riduzione del trattamento economico di Consigliere di stato, per effetto del superamento del tetto retributivo (individuato dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), deduceva "*Erroris in procedendo e in iudicando*" della sentenza di primo grado, declinatoria della giurisdizione nonché "*Travisamento della natura giuridica dell'istituto dell'indennità una tantum in luogo di pensione*" per violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 4, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

In sintesi, l'appellante chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità *una tantum*, valorizzando anche i periodi svolti senza percepire la retribuzione integrale di Consigliere di Stato, con conseguente condanna dell'Inps alla liquidazione delle somme dovute; in subordine, che venisse accertato e dichiarato il diritto all'indennità in luogo della pensione con conseguente condanna dell'Inps.

Con note di udienza, depositate in data 6 maggio 2024, la difesa del ricorrente dichiarava che era venuto meno l'interesse al ricorso e di non aver effettuato la notifica del decreto di fissazione dell'odierna udienza, in quanto l'Inps aveva provveduto, nelle more, all'erogazione dell'indennità.

Motivi della decisione

L'appellante ha dichiarato che è venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio, avendo l'Inps provveduto, nelle more, all'erogazione dell'indennità, in luogo del trattamento di pensione.

Ne consegue l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il predetto presupposto deve sussistere, tanto al momento della proposizione del ricorso, quanto al momento della decisione (v. Sez. I app. n. 107/2017; Sez. II app. n. 8/2016 e Sez. III app. n. 64/2009).

Non luogo a pronuncia sulle spese. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso, proposto da *omissis*, iscritto al n. 60460 del registro di segreteria, improcedibile.

Nulla per le spese di difesa e di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 9 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE
f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/05/2024

IL DIRIGENTE
f.to Massimo BIAGI